

ESENTE

9384 2018



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto da ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA

GIACINTO BISOGNI

CARLO DE CHIARA

LAURA TRICOMI

LOREDANA NAZZICONE

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Consigliere

Oggetto

Separazione
personale dei
coniugi. Assegno
mantenimento

Ud. 22/03/2018 CC

Cron. **9384**

R.G.N. 9980/2015

ORDINANZA

sul ricorso 9980/2015 proposto da:

 , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

ord.
561
2018

██████████, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Dell'Anno n. 10, presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2402/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 di cons. TRICOMI LAURA.

RILEVATO CHE:

██████████ ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da ██████████: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di € 600,00= mensili.

██████████, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt.151, secondo comma, cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).

A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell'escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell'interesse della famiglia, sulla ritenuta «assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del ménage familiare da parte della sola moglie», in quanto – a suo dire – il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consegue agli obblighi nascenti dal matrimonio.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi* in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificità del motivo di appello redatto in violazione dell'art.342 cod. proc. civ rispetto alla statuizione di primo grado.

2.1. Secondo motivo – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri appartamenti, all'insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente.

2.2. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 151 cod. civ. e 143, secondo comma, cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.); erronea valutazione dell'obbligo di coabitazione.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosseipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

2.3. Sul piano logico/giuridico l'esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo.

2.4. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte di appello ha escluso la violazione dell'obbligo di coabitazione ravvisando una

violazione degli obblighi di fedeltà ex art.143 cod. civ. da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione" (fol.6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perché questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.

2.5. All'inammissibilità del terzo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell'autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze - cedotte, peraltro, in modo generico - siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisività, sia per il contenuto intrinseco - che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perché -come già chiarito - l'abbandono della casa coniugale è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.

3.1. Quarto motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art.156 cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).

Il ricorrente si duole che la Corte di appello nel determinare l'assegno di mantenimento per la moglie nella somma di €.600,00=, oltre ISTAT, non abbia tenuto conto della breve durata del matrimonio (nemmeno un anno, così in ricorso, fol. 11); si duole a tresì che sia stata considerato solo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita di €.3.000,00= e non anche la circostanza ammessa dalla stessa moglie di svolgere lavori in nero, la proprietà da parte di questa di automobili di grossa cilindrata, nonché la nuda proprietà di

quote di immobili, oltre che l'intera proprietà dell'immobile ed altre potenzialità economiche a lei favorevoli, che il ricorrente illustra senza precisare se e quando siano state sottoposte al giudice del merito, così violando l'onere di autosufficienza.

Il motivo è inammissibile^{civile} in quanto non coglie la *ratio decidendi* fondata, quanto al profilo della durata del matrimonio, sulla inconferenza di tale criterio – in quanto proprio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio – rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno ex art.156 cod. civ.; quanto al profilo delle possidenze immobiliari della moglie, sulla mancanza di specificità del motivo di appello in violazione dell'art.342 cod. proc. civ., tenuto conto dello stato di disoccupazione della stessa. La coglianza è inoltre volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile
[REDACTED], in ragione della soccombenza, è tenuto alla refusione delle spese del ricorso.

Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l'assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l'obbligo del soccombente di versare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità.

Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004 - 16986/2006 - 13760/2007 - 11028/2009 - 23007/2010 - Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del

merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza.

Si dà atto, - ai sensi 13, comma 1 *quater* del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- Dà atto, ai sensi 13, comma 1 *quater* del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il giorno 22 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

(Maria Cristina Giancola)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 16 APR 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone